



normativa DUAL USE

Guida pratica

 **LombardiaPoint**
Rete per l'internazionalizzazione delle imprese

 **unioncamere lombardia**
camere di commercio
lombarde

Guida pratica sull'export controls
DUAL USE e embarghi

Sommario

Introduzione	4
Quadro normativo	5
Regolamento (CE) n. 428/2009	5
Azione Comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22/06/2000	8
Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.....	9
Procedura per verificare se un bene è <i>dual use</i>	10
Classificazione duale: Export Control Classification number (ECCN)	10
Sistemi di correlazione tra la classifica doganale e la classifica duale: consultazione della TARIC	12
Tabella di correlazione tra codice duale e codice doganale.....	14
Criticità	17
Operazioni sottoposte al regime di controllo.....	18
Procedura per richiedere l'autorizzazione all'esportazione di un prodotto dual use.....	19
Diniego, annullamento, sospensione, modifica, revoca dell'autorizzazione	21
Procedure doganali e obblighi dell'operatore; controlli all'esportazione dei beni dual use	22
Profili sanzionatori: conseguenze in caso di violazioni delle disposizioni in materia di esportazioni di beni a duplice uso.....	23
Misure restrittive.....	24
Iran.....	28
Russia.....	29
Corea del Nord.....	32
Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali	32
La normativa export controls statunitense	33

Introduzione

Il presente manuale ha lo scopo di informare e fornire strumenti pratici alle imprese nell'ambito della normativa dual use. I prodotti a duplice uso, o "ad uso duale" sono prodotti, generalmente ad elevato contenuto tecnologico e consistenti tanto in beni materiali che in beni immateriali, quali i software, i progetti e le tecnologie, che, sebbene abbiano prevalentemente un utilizzo civile, e vengano venduti a tale scopo, potrebbero anche avere un uso militare. Tali prodotti si differenziano dai materiali d'armamento in quanto non sono appositamente progettati per uso militare¹.

Lo stretto controllo cui tali beni sono sottoposti è volto ad assicurare sia esigenze di interesse nazionale che il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali presi dagli Stati, che hanno aderito ai regimi internazionali di controllo all'esportazione in particolare in materia di non proliferazione delle armi chimiche, biologiche e nucleari².

Il presente manuale ha altresì lo scopo di fornire una panoramica sulla normativa unionale relativa agli embarghi e su quella statunitense in tema di export controls.

L'unione europea esercita quindi un'attività di vigilanza sui prodotti dual use e su quelli oggetto di misure restrittive al fine di assicurarne la corretta circolazione all'interno dell'Unione e contrastarne il traffico illecito.

La base giuridica di tale controllo è contenuta, per quanto riguarda il dual use, nel regolamento (CE) n. 428/2009 del 5 maggio 2009, che disciplina il controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso che figurano nell'Allegato I al medesimo regolamento, recepito in Italia con il D.Lgs. n. 221 del 15 dicembre 2017.

Per quanto riguarda gli embarghi la disciplina è contenuta in atti legislativi e decisioni emanate dall'Unione Europea nei confronti dei singoli Stati membri.

L'esportazione di questi prodotti è in taluni casi vietata, in altri è soggetta ad autorizzazione preventiva.

In questo lavoro verranno analizzati gli aspetti di maggior rilievo della normativa dual use e di quella relativa agli embarghi in modo da orientare gli operatori all'interno di una normativa molto tecnica e soprattutto fluida, per la quale i riflessi di una mancata *compliance* sono particolarmente pericolosi potendo determinare l'irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie, oltre l'arresto, il sequestro e la confisca.

L'organizzazione del lavoro risponde a quelle che sono le domande che si deve porre l'azienda per operare correttamente nell'ambito dell'esportazione (ma non solo) di merci cosiddette a duplice uso ("dual use") o embargate ed in particolare:

¹ Per quanto riguarda il materiale d'armamento si vedano: Regolamento (UE) N. 258/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio; posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio; Legge 9 luglio 1990, n. 185; Decreto Ministeriale 2 novembre 2016.

² Tali regimi e accordi internazionali sono: il Wassenaar Arrangement (settore alta tecnologia); AG- Australia Group (settore chimico biologico); Gruppo NSG- Nuclear Suppliers Group (settore nucleare); Gruppo MTCR- Missile Technology Control Regime (settore dei prodotti missilistici).

- Quali sono i prodotti dual use e quali sono gli usi e le utilizzazioni finali?
- Quali operazioni sono soggette alla disciplina dual use?
- Esistono embarghi/misure restrittive nei confronti di determinati Paesi, persone o entità?
- Quali sono le autorizzazioni che l'azienda deve richiedere per poter esportare tali prodotti?
- Quali sono le sanzioni in caso di esportazione non autorizzata o addirittura vietata?

DUAL USE

Quadro normativo

Regolamento (CE) n. 428/2009

Il regime di controllo del commercio dei prodotti a duplice uso è attualmente disciplinato, a livello europeo, dal regolamento (CE) n. 428/2009 e dalla decisione n. 2000/401/PESC.

Tale regime, come indicato all'art. 1 del suddetto regolamento, si applica alle **esportazioni**, al **trasferimento**, all'**intermediazione** e al **transito** dei prodotti a duplice uso.

I **prodotti a duplice uso**, come chiarito dall'art. 2 § 1 lett. a) del regolamento (CE) n. 428/2009, sono quelli **"che possono avere un utilizzo sia civile sia militare"**. In tale definizione devono essere inclusi il software e le tecnologie, e tutti i beni che possono avere sia un "utilizzo esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari".

Il regime di controllo delineato dal regolamento CE) n. 428/2009 include:

1. norme comuni sul controllo delle esportazioni, compresa una serie comune di criteri di valutazione e tipi comuni di autorizzazioni (autorizzazioni individuali, globali e generali);
2. un elenco, contenuto nell'Allegato I, di articoli a duplice uso;
3. una clausola "catch-all" per articoli non elencati nell'Allegato I;
4. controlli sull'intermediazione di prodotti a duplice uso e sul loro transito attraverso l'UE;
5. misure specifiche di controllo che devono essere introdotte dagli esportatori;
6. disposizioni che istituiscono una rete di autorità competenti a sostegno dello scambio di informazioni e della coerente attuazione e applicazione dei controlli in tutta l'UE.

Pertanto l'Allegato I del Reg. 428/09 (da ultimo aggiornato con il Regolamento delegato (UE) 2018/1922 della Commissione del 10 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 319 del

14 dicembre 2018), identifica i prodotti a duplice uso (c.d. “**listati**”) che devono essere sempre considerati “ad uso duale” e come tali soggetti ad autorizzazione preventiva all’exportazione.

Tale elenco viene periodicamente aggiornato per recepire le modifiche apportate alle liste di controllo dei beni duali contenute nei regimi multilaterali di non proliferazione.

Tali regimi, lo si ricorda, sono:

- il Wassenaar Arrangement: accordo per il controllo dei trasferimenti internazionali di materiale d’armamento e a duplice uso;
- il Missile Technology Control Regime- MTCR: accordo per il controllo dei trasferimenti internazionali di vettori in grado di trasportare armi di distruzione di massa;
- il Nuclear Suppliers Group- NSG: accordo per il controllo dei trasferimenti internazionali di materiali utilizzabili nella proliferazione nucleare;
- il Gruppo Australia- AG: accordo per il controllo del trasferimento internazionale di materiali utilizzabili nella fabbricazione di armi chimiche e batteriologiche;

Tuttavia ad essere sottoposti al regime di controllo all’atto dell’exportazione non sono soltanto i beni “listati”; ricorrendo talune specifiche condizioni, infatti, questo può essere esteso anche a **prodotti “non listati”** in applicazione delle clausole “**catch all**” o “**catch more**”.

L’art. 4 del regolamento (CE) n. 428/2009 consente infatti di sottoporre ad autorizzazione preventiva l’exportazione di prodotti a duplice uso “non listati”:

- a) nel caso in cui **l’esportatore sia stato informato, dalla competente Autorità dello Stato membro in cui è stabilito**³:
- che questi sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a fini di proliferazione (§ 1);
 - che tali prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a “scopi militari” e il Paese acquirente o il Paese di destinazione sono soggetti ad un embargo sugli armamenti imposto in sede internazionale (attraverso una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite-§2);

³ In Italia tale autorità è stata individuata, dall’art. 4 c. 1 del D. Lgs. 221/2017, nel Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale. Tale autorità dovrà informare dell’applicazione della clausola anche l’Agenzia delle Dogane in modo che questa sottoponga l’operazione, prima libera, ad autorizzazione. Nel provvedimento ministeriale sono individuati: il bene, il Paese di destinazione, il soggetto destinatario e/o utilizzatore finale e/o intermediario. Se il provvedimento ministeriale è notificato agli operatori durante l’accertamento doganale, l’esportatore può, alternativamente, annullare l’operazione oppure chiedere l’autorizzazione all’exportazione.

- b) laddove ricorrano motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo (art. 8 del regolamento (CE) n. 428/2009).

La procedura nazionale per l'applicazione delle clausole di cui sopra è disciplinata dall'articolo 9 del D.lgs. n. 221 del 2017.

In casi specifici, possono essere applicate ulteriori misure restrittive da parte dell'Unione europea.

Gli articoli a duplice uso possono essere scambiati liberamente all'interno dell'UE, ad eccezione di alcuni articoli altamente sensibili, il cui trasferimento all'interno dell'UE rimane soggetto a un'autorizzazione preventiva, tali articoli sono elencati nell'Allegato IV del regolamento.

Come chiarito nelle Note generali all'Allegato I sono sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione anche le merci non comprese nel citato allegato, qualora **in esse siano presenti componenti – specificati nell'Allegato stesso – che ne costituiscono l'elemento principale e che da questi possono essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.**

Alla luce del fatto che il sempre più incalzante progresso tecnologico determina la creazione di nuove tipologie di prodotti e di tecnologie che potrebbero avere un uso duale, oltre che per l'esigenza di tener conto dell'evoluzione della normativa internazionale e degli impegni sottoscritti in occasione delle varie riunioni internazionali dedicate ai controlli sull'esportazione di armi e al contrasto alla proliferazione di armamenti, **l'Allegato I viene aggiornato ogni anno per mezzo di atti delegati adottati dalla Commissione europea⁴.**

Infine si segnala che nel settembre 2016 la Commissione europea, dopo una comunicazione dell'aprile 2014 e una valutazione d'impatto (2015), ha presentato una proposta legislativa per una revisione del regolamento (CE) 428/2009 e quindi dei controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso, che ad oggi non si è però concretizzata in un provvedimento definitivo.

Tale revisione dovrebbe comportare:

- la ridefinizione del concetto di prodotti a duplice uso;
- la creazione di una lista europea per l'esportazione di specifiche tecnologie per la sorveglianza cibernetica;
- la modifica dell'articolo 4 del regolamento (la cosiddetta "clausola Catch-All");
- l'introduzione di nuove Autorizzazioni Generali dell'Unione Europea (AGEU).

⁴ La versione consolidata del regolamento è reperibile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1551447880047&uri=CELEX:32009R0428>

Il regolamento è direttamente applicabile in tutta l'UE. Nondimeno, i paesi dell'UE devono adottare misure supplementari per attuare alcune delle sue disposizioni tra cui quelle inerenti il profilo sanzionatorio.

Azione Comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22/06/2000

La disciplina del controllo de prodotti ad uso duale è integrata dalle previsioni dell'Azione Comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22/06/2000 avente ad oggetto il controllo dell'**assistenza tecnica** a taluni fini militari.

La decisione n. 2000/401/PESC integra quindi il regime di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 428/2009 per i prodotti ad uso duale con le attività di assistenza tecnica a fini militari consistenti in **“qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico”** e che possono estrinsecarsi in attività di formazione, di istruzione, di trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o della capacità o in servizi di consulenza, indipendentemente dalla modalità (scritta o orale) con cui vengono rese.

Le attività sopra descritte sono soggette al controllo preventivo da parte delle Autorità competenti degli Stati membri (cfr. artt. 2 e 5 decisione n. 2000/401/PESC) se:

- destinate ad essere impiegate a fini di perfezionamento, produzione, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi
- **fornite da una persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell'Unione Europea ad un soggetto stabilito fuori di esso** o da un soggetto che sia consapevole del fatto che saranno destinate ad essere impiegate ad uno dei fini di cui al precedente punto, al di fuori del territorio dell'Unione.

Le medesime Autorità possono estendere il regime di controllo preventivo anche ai casi in cui l'attività di assistenza tecnica riguardi fini militari diversi rispetto a quelli appena sopra indicati, ma solo a condizione che sia fornita ad un Paese (o, per meglio dire, ad un soggetto, persona fisica o giuridica, che sia residente o stabilita o comunque operi in un Paese) colpito da embargo sulle armi sulla base di una posizione comune o di un'azione comune adottata dal Consiglio o di una decisione dell'OSCE o ad un embargo sulle armi imposto da una risoluzione vincolante dell'ONU.

Non sono invece soggette al regime di controllo le attività di assistenza tecnica:

- fornite ad uno dei Paesi indicati nella parte 3 dell'Allegato II del regolamento (CE) n. 428/2009;
- che consistono in trasferimento di informazioni “di pubblico dominio” o “per la ricerca scientifica di base”;
- che sono prestate in forma orale e non sono connesse ad articoli che devono essere controllati dai regimi di controllo delle esportazioni istituiti nell'ambito del gruppo Australia, del regime di non

proliferazione nel settore nucleare, delle intese di Wassenaar, del comitato Zangger e della convenzione sulle armi chimiche.

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.

Ai sensi dell'art. 24 del regolamento (CE) n. 428/2009, i singoli Stati membri sono tenuti ad adottare "provvedimenti adeguati" per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni del regolamento medesimo, determinando in particolare le **sanzioni** da irrogazione in caso di violazione delle sue disposizioni.

Il 2 febbraio 2018 è quindi entrato in vigore il D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221, pubblicato sulla G.U. n. 13 del 17 gennaio 2018, che reca norme di attuazione volte ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni europee in tema di sanzioni economiche internazionali relative alle operazioni di esportazione **di materiali proliferanti, agli embarghi commerciali e al commercio di strumenti di tortura** e a riordinare e semplificare le procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso,

Tra le principali novità introdotte dal decreto si possono citare:

- l'introduzione della cosiddetta "licenza zero", ovvero della dichiarazione di libera esportabilità di una determinata merce che potrebbe presentare profili di dualità, resa dal Ministero dello Sviluppo Economico su richiesta dell'esportatore (prassi mutuata dall'esperienza tedesca e già presente negli ordinamenti interni di altri Stati UE). Si segnala, tuttavia, che tale norma necessita ancora dei decreti attuativi e pertanto non è ancora applicabile.
- l'inserimento di norme nazionali di dettaglio che vanno a completare la normativa in materia di transito di prodotti sottoposti a controllo contenuta nel Reg. (CE) 428/2009;
- l'estensione ai servizi d'intermediazione della "**clausola onnicomprensiva mirata**", c.d. "**catch all**" qualora ritenuti potenzialmente a rischio di utilizzo finale sensibile in virtù di elementi informativi ricevuti in merito;
- l'adeguamento e l'armonizzazione della cornice sanzionatoria (a seconda dei casi, amministrativa pecuniaria e/o penale) per le violazioni in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni contro paesi terzi.

Si evidenzia che il menzionato decreto n. 221/2017 riunisce in un unico testo le disposizioni nazionali⁵:

- per l'applicazione del Reg. (CE) 428/2009, concernente il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso;

⁵ Il decreto, quindi, riunisce in un solo testo le relative disposizioni attuative ovvero: il D.lgs. n. 96 del 2003 (di attuazione del precedente regolamento (CE) n. 1334/2000); il D.lgs. n. 11 del 2007 (contenente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005) e il D.lgs. n. 64 del 2009 (contenente la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle misure restrittive nei confronti dell'Iran).

- il Reg. (CE) 1236/2005, riguardante le esportazioni di merci che potrebbero essere usate per infliggere la pena capitale, la tortura o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti ad esseri umani ed
- i regolamenti dell'Unione, adottati ai sensi dell'art. 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi Terzi **assoggettati ad embargo commerciale.**

Procedura per verificare se un bene è *dual use*

La principale difficoltà che incontra l'operatore nel verificare se un prodotto vincolato al regime dell'esportazione sia compreso fra i prodotti "listati" è frutto della **differenza tra classificazione duale e classificazione doganale e dall'estremo tecnicismo delle descrizioni contenute nell'Allegato I**; tecnicismo che richiede, in taluni casi, la necessaria collaborazione di personale altamente qualificato ed in possesso di specifica preparazione tecnica.

Per capire se un prodotto è duale occorre valutare:

- **i requisiti e le caratteristiche tecniche costruttive o di progettazione individuate dalla normativa.**
- **la destinazione d'uso del materiale (end-use) e l'utilizzatore finale (end-user).**

In ogni caso occorre evidenziare che la verifica dell'inclusione di un prodotto tra quelli duali riguarda sia il prodotto in sé sia eventuali componenti del prodotto che ne costituiscono l'elemento principale e siano facilmente amovibili per essere utilizzate altrimenti.

Classificazione duale: Export Control Classification number (ECCN)

L'elencazione dei prodotti a duplice uso, come ricordato sopra, è contenuta nel regolamento (CE) n. 428/2009.

La classificazione dei prodotti a duplice uso, fondata sul ECCN- Export Control Classification Number:

- è standardizzata e utilizzata in EU e USA;
- si basa sulla natura dei beni stessi (es. tipologia di prodotto, software, o technology) e i rispettivi parametri tecnici;
- comporta la necessità di licenze, obblighi di reporting e di tenuta di registri nonché requisiti per il trasporto.

I prodotti di cui all'Allegato I sono suddivisi in dieci categorie, numerate da 0 a 9, secondo la seguente ripartizione:

- Categoria 0 - Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature;
- Categoria 1 - Materiali speciali e relative apparecchiature;

- Categoria 2 - Trattamento e lavorazione dei materiali;
- Categoria 3 - Materiali elettronici;
- Categoria 4 – Calcolatori;
- Categoria 5 - Telecomunicazioni e «Sicurezza dell’informazione»;
- Categoria 6 - Sensori e laser;
- Categoria 7 - Materiale avionico e di navigazione;
- Categoria 8 - Materiale navale;
- Categoria 9 - Materiale aerospaziale e propulsione.

Accanto a tali categorie vi sono poi delle sottocategorie nelle quali un codice letterale identifica la particolare tipologia dei beni indicati nell’Allegato I:

A – Sistemi, apparecchiature e componenti;

B – Apparecchiature di collaudo, d’ispezione e di produzione;

C – Materiali;

D – Software;

E – Tecnologia.

La lettera indicante la sottocategoria è seguita da un numero che identifica il regime di controllo da cui proviene:

0- Wassenaar Arrangement (accordo per il controllo dei trasferimenti internazionali di materiali d’armamento e a duplice uso);

1- MTCR (Missile Technology Control Regime- accordo per il controllo dei trasferimenti internazionali di vettori in grado di trasportare armi di distruzione di massa);

2- NSG (Nuclear Suppliers Group- accordo per il controllo dei trasferimenti internazionali di materiali utilizzabili nella proliferazione nucleare);

3- AUSTRALIA GROUP (accordo per il controllo del trasferimento internazionale di materiali utilizzabili nella fabbricazione di armi chimiche e batteriologiche);

4- CONVENZIONE DI PARIGI SULLE ARMI CHIMICHE.

Esempio di ECCN:

4A Sistemi, apparecchiature e componenti

4A001 Calcolatori elettronici e apparecchiature collegate, aventi una delle caratteristiche seguenti, loro "assiemi elettronici" e loro componenti appositamente progettati:

N.B.: CFR. ANCHE 4A101.

a. appositamente progettati per presentare una delle caratteristiche seguenti:

1. previsti per funzionare ad una temperatura ambiente inferiore a 228 K (- 45 °C) o superiore a 358 K (85 °C); Ω

Nota: 4A001.a.1. non sottopone ad autorizzazione i calcolatori appositamente progettati per applicazioni automobilistiche o ferroviarie civili o per "aeromobili civili";

Sistemi di correlazione tra la classifica doganale e la classifica duale: consultazione della TARIC

Gli operatori possono verificare se un prodotto sia sottoposto ad autorizzazione ai sensi della normativa in materia di "dual use", ovvero se sia di libera esportazione, consultando la Tariffa doganale d'uso integrata (TARIC) sul sito internet dell'Agenzia delle dogane, nonché la tavola di correlazione tra i codici della Nomenclatura combinata – che identificano i beni ai fini doganali – e i codici dell'elenco riportato nell'Allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, pubblicati sul sito internet della Direzione generale del Commercio (DG Trade) della Commissione europea.

Già **sul sito dell'Agenzia delle Dogane (AIDA- Tariffa d'uso doganale integrata)** si può fare una **verifica preliminare** per accertare che il prodotto in questione non sia **potenzialmente dual use**.


AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
 Dati aggiornati al: 13/02/2019

Nomenclature ▶ Note ▶ Cadd ▶ **Misure** ▶ Regolamenti ▶ Certificati ▶ Dati Generali ▶
 Taric ▶
 Rex ▶ Importazione ▶
 Esportazione ▶

Applicazione ▶ Per Certificati ▶ **Per Condizioni** ▶

Benvenuti! Questa e' la Tariffa Doganale d'uso Integrata. Dai menu' sovrastanti potrete accedere in forma nuova e piu' intuitiva a tutte le informazioni tariffarie utili ai fini dell'immissione in libera pratica di tutte le merci, comprendenti nello specifico i dazi, la fiscalita' nazionale e le misure economiche. Novita' da segnalare di questa versione, e' la possibilita' di consultare le voci doganali per origine e per periodi diversi. Per qualunque problema incontrato nell'utilizzo del nuovo ambiente, consultare l'Help in linea. Buona Consultazione.


 (Ottimizzato per una risoluzione video di 800x600 e browser Internet Explorer 5.x)


AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
 Dati aggiornati al: 13/02/2019

home>consultazione>misure - esportazione

Ricerca Misure Taric Esportazione

Codice Nomenclatura: Data di riferimento:
 Paese:


AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
 Dati aggiornati al: 13/02/2019

home>consultazione>misure - esportazione

Elenco Misure Taric Esportazione al 14/02/2019

Nomenclatura	Taric	Descrizione
73064020	00	trafilati o laminati a freddo

Restrizioni

Proibizione all'esportazione (KP) :	Regolamento: 4R 0285/18 Note: TM888
Restrizione all'esportazione (KP) : Condizioni	Regolamento: 1R 1509/17 Note: CD722 MG622
Restrizione all'esportazione (IR) : Condizioni	Regolamento: 1R 0267/12 Note: CD971 CD985 MG648 MG650
Autorizzazione all'esportazione (Dual use) (ALLTC) : Condizioni	Regolamento: 4R 1382/14 Note: CD464 DU069 DU073 DU482 DU577
Controllo all'esportazione (IR) : Condizioni	Regolamento: 1R 0267/12 Note: CD986 CD987 MG562
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni (KP) : Condizioni	Regolamento: 1R 1509/17 Note: CD994 DU069 DU073 DU482 DU577
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni (SY) : Condizioni	Regolamento: 4R 0509/12 Note: CD635 CD995 DU577 TM799

AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI

AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 13/02/2019

home>consultazione>misure - esportazione

Nota Comunitaria

Codice Nota: CD464

Inizio validità: 12/04/2006
Fine validità: 31/12/9999

Inizio validità descrizione: 27/08/2009

Se il bene dichiarato figura nelle note a piè di pagina "DU" collegate alla misura, occorre presentare un'autorizzazione di esportazione conformemente al regolamento (CE) n. 428/2009 e relative modifiche.

Chiudi

AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI

AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 13/02/2019

home>consultazione>misure - esportazione

Nota Comunitaria

Codice Nota: DU069

Inizio validità: 12/04/2006
Fine validità: 31/12/9999

Inizio validità descrizione: 12/04/2006

Bene 1C116 che figura nell'elenco di prodotti a duplice uso.

Chiudi

Se compare la dicitura "autorizzazione all'esportazione (Dual use)" non significa che il prodotto sia necessariamente duale, ma è necessario verificare se le caratteristiche tecniche del prodotto siano quelle individuate nell'elenco dei beni dual use ovvero se il prodotto non abbia caratteristiche tali da rientrare tra quelli di cui all'Allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Poiché nella normativa dual use i beni non sono elencati in base al codice di nomenclatura doganale, ma in base a codici diversi (codici dual use per l'appunto) bisogna individuare i codici dual use corrispondenti e verificare quali sono le caratteristiche tecniche tali per cui il bene deve essere considerato duale.

Per individuare i codici dual use all'interno della TARIC occorre aprire le note (nell'esempio di cui sopra "DU069") in corrispondenza dell'eventuale sezione "autorizzazione all'esportazione (Dual use)": ogni nota contiene il codice dual use corrispondente (nell'esempio: "1C116").

Tabella di correlazione tra codice duale e codice doganale

La ricerca della corrispondenza tra codice dual use e codice TARIC, oltre che attraverso il sistema AIDA, è altresì possibile attraverso la pagina del sito della Commissione Europea dedicato al tema del dual use (<http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls>) all'interno del quale è possibile scaricare un documento di correlazione (c.d. **tavola di concordanza**) che abbina il **Codice di nomenclatura combinata TARIC al codice dual use.**

Review of the EU export control regime

Export controls need to be regularly updated to adjust to evolving security risks and threats, rapid developments in science and technology, and changes in world trade.

The Commission presented a [report](#) to the European Parliament and the Council in October 2013 on the regulation's implementation and concluded that the EU should upgrade its export control system to face new challenges.

The Commission's 2014 [communication](#) set out options to review the EU's export controls, which were subject to an [impact assessment](#) in 2015.

The Commission adopted a [proposal to modernise the EU export control system](#) in September 2016. The Council and the European Parliament will discuss the Commission's proposal during 2018.

The Commission regularly holds public consultations, and has a constant dialogue with industry, academia and civil society, in an effort to strike the right balance between security and trade.

More on Dual-use export controls

Key documents

- [Correlation list between TARIC and the Dual-use Annex of the Regulation 428/2009](#)

CN Codes 2019	TARIC Footnote for SAD	Dual Use Codification
7306308000	DU073	1C216
7306402000	DU069	1C116
7306402000	DU073	1C216
7306402000	DU482	1C118
7306402000	DU577	2B350h
7306408000	DU069	1C116
7306408000	DU073	1C216
7306408000	DU482	1C118
7306408000	DU577	2B350h
7306502000	DU577	2B350h
7306508000	DU577	2B350h
7306610000	DU069	1C116
7306610000	DU073	1C216
7306691000	DU577	2B350h
7306699000	DU069	1C116
7306699000	DU073	1C216
7306699000	DU577	2B350h
7306900000	DU577	2B350h

[CN codes index](#)

[DU codification index](#)



CN Codes 2019	TARIC Footnote for SAD	Dual Use Codification
7304900000	DU069	1C116
7306402000	DU069	1C116
7306408000	DU069	1C116
7306610000	DU069	1C116
7306699000	DU069	1C116
7326909800	DU069	1C116
8101100000	DU070	1C117
8101940000	DU070	1C117
8101970000	DU070	1C117
8102100000	DU070	1C117
7218100000	DU482	1C118
7219131000	DU482	1C118
7219141000	DU482	1C118
7219230000	DU482	1C118
7219240000	DU482	1C118
7219321000	DU482	1C118
7219331000	DU482	1C118
7219341000	DU482	1C118

▶ CN codes index **DU codification index** ⊕

Una volta individuato il codice dual use corrispondente al codice doganale, occorre leggere cosa prevede la normativa duale per quello specifico codice: se il bene oggetto dell'esportazione ha le stesse caratteristiche previste dalla normativa dual use (come nell'esempio della videata di seguito riportata) allora è necessario richiedere l'autorizzazione all'esportazione al Ministero per lo Sviluppo Economico.

1C116

Acciai Maraging, utilizzabili in 'missili', aventi tutte le caratteristiche seguenti:

N.B.: CFR. ANCHE 1C216.

a. carico di rottura, misurato alla temperatura di 293 K (20 °C), pari o superiore a:

1. 0,9 GPa nella soluzione allo stato ricotto; g
2. 1,5 GPa nella soluzione in fase di indurimento per precipitazione; e

b. una delle forme seguenti:

1. fogli, lamiere o tubi con spessore delle lamiere o delle pareti uguale o inferiore a 5,0 mm;
2. forme tubolari con spessore delle pareti uguale o inferiore a 50 mm e con diametro interno uguale o superiore a 270 mm.

Nota tecnica 1:

Gli acciai Maraging sono leghe di ferro:

1. *generalmente caratterizzate da alto contenuto di nichelio, contenuto molto basso di carbonio e l'uso di elementi sostitutivi o precipitati per ottenere un aumento di resistenza e di durezza per invecchiamento della lega; e*
2. *sottoposte a cicli di trattamento termico per facilitare il processo di trasformazione martensitico (soluzione allo stato ricotto) e successivamente induriti per invecchiamento (fase di indurimento per precipitazione).*

Nota tecnica 2:

In 1C116 per 'missili' si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

Criticità

Pare opportuno evidenziare a chiusura e a completamento di quanto visto sopra, in merito all'individuazione della natura duale o meno del prodotto, che **elemento imprescindibile rimane la conoscenza del prodotto che si intende esportare** e che si andrà a confrontare con il testo dell'Allegato I posto che gli strumenti visti sopra possono sì costituire una base di partenza ma non garantiscono di essere esaustivi e puntuali.

Ciò in quanto operare un raccordo tra i due sistemi di classificazione presenta delle criticità e delle difficoltà dovute al fatto che:

- **non sempre l'attribuzione del codice doganale assegnato dall'azienda è corretta;** pertanto, ogni azienda deve innanzitutto verificare che i codici doganali assegnati ai propri prodotti esportati siano corretti;
- i codici doganali identificano solo la merce tangibile mentre quelli duali riguardano anche gli intangibili;
- si tratta di correlazioni a più elementi da entrambe le parti (a un codice doganale corrispondono più codici duali e a un codice duale corrispondono più codici doganali);
- ci sono voci residuali «altri» che spesso sono le voci corrette per i prodotti duali ma il cui volume in termini di traffico commerciale non è rilevante a sufficienza per creare uno specifico codice doganale;

- tutti i beni devono ottenere una classifica doganale, al contrario solo specifici beni hanno una classifica duale (inoltre, se il traffico commerciale del prodotto duale assume proporzioni troppo rilevanti, di solito questo viene escluso dalla lista dei prodotti per i quali è richiesta l'autorizzazione).

Operazioni sottoposte al regime di controllo

Come detto sopra il regime di controllo, come indicato all'art. 1 del regolamento, si applica alle **esportazioni**, al **trasferimento**, all'**intermediazione** e al **transito** dei prodotti a duplice uso.

Giova subito evidenziare che il concetto di "esportazione" ai fini della normativa duale è parzialmente difforme rispetto a quello delineato all'interno della normativa doganale.

Ai sensi dell'art. 2 del regolamento, infatti, nel concetto di esportazione sono compresi:

- il regime di esportazione doganale;
- la riesportazione doganale;
- ogni trasmissione, anche orale (quando tale tecnologia è descritta al telefono) al di fuori dell'Unione, di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici (fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico);
- la messa a disposizione, anche orale (quando tale tecnologia è descritta al telefono), in forma elettronica di software e tecnologie a persone giuridiche e fisiche e a consorzi al di fuori dell'Unione.

Allo stesso modo è diverso il concetto di "esportatore" che comprende:

- colui per conto del quale è resa la dichiarazione di esportazione e che al momento della sua accettazione sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale" dell'Unione oppure,
- qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, la persona che ha la facoltà di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

Quando, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona non stabilita nel territorio dell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente stabilito nell'Unione europea.

Per «servizi di intermediazione» si intendono:

- la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti a duplice uso da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o
- la vendita o l'acquisto di prodotti a duplice uso ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo.

La sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa dalla definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione.

Per «transito» si intende invece il trasporto di prodotti a duplice uso non unionali che entrano e attraversano il territorio doganale dell'Unione con una destinazione esterna alla stessa.

Procedura per richiedere l'autorizzazione all'esportazione di un prodotto dual use.

A norma di quanto previsto dall'art. 3 § 1 del regolamento (CE) n. 428/2009 l'esportazione dei prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui allegato I è subordinata ad autorizzazione preventiva da richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico.

Le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l'esportazione di merci dual use sono stabilite dai singoli Stati membri, che devono attenersi ai criteri previsti dal Reg. CE n. 428/2009.

Esistono quattro tipi di autorizzazioni all'esportazione in vigore nel regime di controllo delle esportazioni dell'UE.

1. **Autorizzazione generale dell'Unione Europea** (AGEU o EUGEA - EU General Export Authorisations), valida in tutti gli Stati membri dell'unione per le esportazioni verso determinati paesi di destinazione e concessa a tutti gli esportatori che ne rispettino le condizioni e i requisiti d'uso.

Attualmente le autorizzazioni generali in vigore sono le seguenti:

- AGEU 001: esportazioni di tutti i prodotti a duplice uso di cui a una delle voci riportate nell'allegato I del regolamento n. 428/2009, a eccezione di quelli elencati nell'allegato II octies, verso l'Australia, il Canada, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Norvegia, la Svizzera, il Liechtenstein e gli Stati Uniti d'America;
 - AGEU 002 esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso destinazioni specifiche;
 - AGEU 003 esportazione dopo riparazione / sostituzione;
 - AGEU 004 esportazione temporanea per mostre o fiere;
 - AGEU 005 telecomunicazioni;
 - AGEU 006 sostanze chimiche;
2. **Autorizzazione generale nazionale** (AGN o NGEA - National General Export Authorisation), sono definite dalla legislazione o prassi nazionale dei paesi dell'UE⁶. Possono essere utilizzate da tutti gli esportatori stabiliti o residenti nello Stato membro che rilascia tali autorizzazioni qualora soddisfino i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella legislazione nazionale complementare. Sono

⁶ In Italia l'istanza di ottenimento dell'AGN è rilasciata dalla Divisione IV- Ministero dello Sviluppo Economico.

rilasciate conformemente alle indicazioni di cui all'Allegato III c e alla legislazione o prassi nazionale ed escludono dal proprio ambito di applicazione i prodotti elencati alla parte 2 dell'allegato II I.

3. **Autorizzazione globale (o generale) individuale**, rilasciata ad un singolo esportatore non occasionale (in quanto già soggetto che ha ottenuto analoghe autorizzazioni) per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso destinati a uno o più utilizzatori finali o Paesi di destinazione specifici⁷.
4. **Autorizzazione specifica individuale**, rilasciata ad un determinato esportatore per uno o più prodotti destinati ad uno specifico utilizzatore/destinatario nel Paese terzo⁸.

Tipologia di autorizzazione	Definizione [Art. 2 – Reg. (CE) n. 428/2009]
Autorizzazione generale dell'Unione Europea	Autorizzazione all'esportazione per le esportazioni verso determinati Paesi di destinazione, concessa a tutti gli esportatori che ne rispettino le condizioni e i requisiti d'uso
Autorizzazione generale nazionale	Autorizzazione all'esportazione definita dalla legislazione nazionale degli Stati membri riguardante beni e Paesi individuati dal MiSE con Decreto apposito
Autorizzazione globale (o generale) individuale	Autorizzazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici e/o in uno o più paesi terzi specifici
Autorizzazione specifica individuale	Autorizzazione concessa a uno specifico esportatore per uno specifico utilizzatore finale o destinatario di un paese terzo e riguardante uno o più prodotti a duplice uso

Accanto alle autorizzazioni all'esportazione viste sopra si collocano inoltre le:

⁷ Tali autorizzazioni, con validità non superiore a tre anni e con possibilità di proroga, vengono rilasciate previo parere del Comitato Consultivo interministeriale. Sulle fatture e sui documenti di trasporto deve essere riportata la seguente stampigliatura: "autorizzazione globale individuale (numero e data del provvedimento)".

⁸ L'istanza deve essere inoltrata alla Divisione IV del Ministero dello Sviluppo Economico ed è valutata da un Comitato Consultivo interministeriale che rilascia parere obbligatorio ma non vincolante. Nel caso in cui il Comitato emetta parere positivo l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

- **autorizzazioni specifiche individuali per i servizi di intermediazione**, che devono essere richieste dall'intermediario nel caso in cui sia stato informato dall'Autorità competente che i prodotti intermediati sono a duplice uso e sono o possono essere destinati agli usi di cui all'art. 4, § 1 del regolamento n. 428/2009,
- le autorizzazioni al transito, all'interno dell'Unione e con destinazione ad esso esterna, di prodotti a duplice uso non unionali,
- le autorizzazioni al trasferimento, all'interno dell'Unione, di alcuni prodotti a duplice uso specificati nell'allegato IV del regolamento n. 428/2009 e di altri prodotti non listati al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2 del medesimo regolamento⁹.

Diniego, annullamento, sospensione, modifica, revoca dell'autorizzazione

A norma di quanto disposto dal dall'art. 13 del regolamento *“Le autorità competenti degli Stati membri possono, ai sensi del presente regolamento, **negare**¹⁰ l'autorizzazione di esportazione e **annullare, sospendere, modificare o revocare** un'autorizzazione da esse già rilasciata”*.

Come chiarito all'art. 14 del D.lgs. n. 221 del 2017 l'annullamento, la revoca, la modifica o la sospensione possono essere emesse quando:

- non sono compatibili con i criteri di rilascio;
- vengano a mancare i requisiti o non siano rispettate le condizioni stabilite dal decreto;
- l'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica violino le disposizioni previste dalla normativa nazionale, unionale o internazionale o non ottemperino agli obblighi eventualmente definiti nel provvedimento di autorizzazione;
- emergano, successivamente all'adozione del provvedimento di autorizzazione, interessi pubblici rilevanti meritevoli di tutela, alla luce dei fondamentali interessi di sicurezza dello Stato e degli impegni ed obblighi assunti dall'Italia in materia di non proliferazione.

Le autorità competenti degli Stati membri notificano quindi tali provvedimenti, insieme alle informazioni pertinenti, alle autorità competenti degli altri Stati membri, alla Commissione e al regime internazionale di controllo di competenza.

Tale scambio di informazioni all'interno dell'Unione risponde all'esigenza sia di aumentare la possibilità di bloccare una determinata operazione, sia di applicare in maniera uniforme i controlli sulle esportazioni

⁹ Per quanto riguarda la disciplina nazionale dei trasferimenti all'interno dell'Unione si veda l'articolo 15 del D.lgs. n.221 del 2017.

¹⁰ In caso di diniego l'operatore che ha inoltrato la richiesta di autorizzazione è invitato a presentare per iscritto le proprie osservazioni, corredate se del caso di ulteriore documentazione a supporto, all'Autorità per un'ulteriore valutazione. Nel caso in cui queste non siano sufficienti verrà emesso un provvedimento di diniego. Tali provvedimenti hanno validità tre anni dopodiché potranno essere rinnovati, modificati o rimossi.

impedendo che gli esportatori di un determinato Paese possano porre in essere determinate operazioni invece precluse ad altri esportatori situati in uno Stato membro diverso (c.d. principio del “no undercut”¹¹).

Procedure doganali e obblighi dell’operatore; controlli all’esportazione dei beni dual use

L’individuazione dei beni da sottoporre al regime di controllo avviene:

- sulla base dell’inclusione dei beni potenzialmente duali in appositi elenchi (Allegati al regolamento);
- sulla base del “controllo di destinazione” consistente nell’accertamento sull’utilizzo che il destinatario finale farà dal bene non “listato”. Tale forma di controllo può sfociare nell’applicazione delle clausole “catch all” e “catch more” e quindi nella sottoposizione di tali operazioni ad autorizzazione preventiva.

A norma di quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 428/2009 l’esportatore “In occasione dell’espletamento delle formalità per l’esportazione di prodotti a duplice uso presso l’ufficio doganale competente per l’accettazione della dichiarazione di esportazione” ha l’onere di “fornire la prova che tutte le autorizzazioni di esportazione necessarie sono state ottenute¹²”, se del caso tradotte “nella lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la dichiarazione di esportazione è presentata”.

Ai fini di agevolare il controllo da parte delle Dogane (articolo 20 del Regolamento) “gli esportatori di prodotti a duplice uso tengono dettagliati registri commerciali o la documentazione dettagliata delle loro esportazioni conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in vigore nel rispettivo Stato membro. Tali registri o documentazione comprendono in particolare i documenti commerciali, quali fatture, manifesti, documenti di trasporto o altri documenti di spedizione che contengono informazioni sufficienti per determinare:

- a) la descrizione dei prodotti a duplice uso;
- b) la quantità dei prodotti a duplice uso;
- c) il nominativo e l’indirizzo dell’esportatore e del destinatario;
- d) qualora siano conosciuti, l’uso finale e l’utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso¹³”.

¹¹ Tale principio è essenzialmente volto ad evitare situazioni in cui la medesima transazione sia autorizzata da uno Stato membro e rifiutata da un altro. Per raggiungere tale obiettivo di armonizzazione è necessario che lo Stato membro, prima di rilasciare l’autorizzazione, esamini tutti i dinieghi in vigore, si consulti con gli altri Stati membri che hanno negato un’operazione sostanzialmente identica a quella che si deve autorizzare, infine, qualora decida di autorizzare l’operazione ne dia notizia agli altri Stati e alla Commissione.

¹² “All’esportatore può essere richiesta una traduzione dei documenti prodotti in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la dichiarazione di esportazione è presentata”.

¹³ Allo stesso modo gli intermediari tengono registri commerciali o la documentazione relativi ai servizi di intermediazione in modo da poter provare, se richiesti, la descrizione dei prodotti a duplice uso oggetto dei servizi di

I registri e la documentazione di cui sopra devono essere conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale ha avuto luogo l'esportazione o sono stati forniti i servizi di intermediazione, e devono essere presentati, quando ne facciano richiesta, alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore o è stabilito o risiede l'intermediario.

La Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 22/D del 29 maggio 2008 ha introdotto nuovi controlli automatizzati, finalizzati alla corretta compilazione delle dichiarazioni doganali, che ne impediscono la registrazione qualora non risultino correttamente indicati i documenti richiesti a sostegno delle stesse.

Tali controlli si sostanziano nella verifica automatica della presenza, nella **casella 44 del DAU**, dei codici dei documenti richiesti per l'applicazione delle disposizioni relative al regime doganale richiesto per cui:

- se il bene richiede un documento di autorizzazione all'esportazione perché "dual use" si dovranno indicare, in tale casella, gli estremi del documento di autorizzazione preceduto dal codice **X002**;
- se i beni sono di libera esportazione, si dichiarerà che il prodotto non rientra fra quelli elencati nel regolamento dual use riportando nella casella 44 il codice **Y901**.

A tale ultimo riguardo è fondamentale essere in grado di documentare la libera esportabilità della merce anche quando il bene è prodotto da altra azienda (dichiarazioni e/o documentazione tecnica rilasciata dal primo fornitore).

Per quanto attiene, invece, ai controlli si può distinguere tra:

- Controlli preventivi all'esportazione (di norma di competenza del MISE, salva la consultazione dell'Agenzia delle Dogane);
- Controlli all'atto della presentazione della relativa dichiarazione in dogana (di norma di competenza dell'Agenzia delle Dogane);
- Controlli successivi all'uscita dal territorio comunitario, c.d. controlli a destino presso l'end user (di norma di competenza del MISE).

Profili sanzionatori: conseguenze in caso di violazioni delle disposizioni in materia di esportazioni di beni a duplice uso.

Le sanzioni applicabili in caso di esportazione di prodotti a duplice uso in assenza o in violazione di licenza sono previste dall'art. 18 del D. Lgs. 221/2017.

I comportamenti stigmatizzati sono due:

1. l'esportazione di prodotti a duplice uso, listati o meno, anche in forma intangibile, il transito o il trasferimento intracomunitario o la prestazione di servizi di intermediazione inerenti tali prodotti **in**

intermediazione, il periodo in cui i prodotti sono stati oggetto di tali servizi, la loro destinazione ed i paesi interessati da tali servizi di intermediazione.

assenza della prescritta autorizzazione, per i quali è prevista la pena della **reclusione da 2 a 6 anni o della multa da € 25.000,00 ad € 250.000,00** oltre alla confisca obbligatoria non solo dei prodotti ad uso duale ma anche delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato o, qualora ciò non sia possibile, il sequestro per equivalente i beni per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato;

2. l'effettuazione delle medesime operazioni sopra descritte in difformità dagli obblighi previsti dalla relativa autorizzazione, per la quale è prevista la pena della reclusione da 1 a 4 anni o della multa da € 15.000,00 ad €150.000,00 oltre alla confisca obbligatoria secondo i medesimi termini di cui al punto precedente.

Il decreto non abroga le sanzioni previste dal regio decreto legge n. 1923/1926 che prevede sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di infrazione a divieti di importazione ed esportazione¹⁴ non concernenti dual use ed embarghi.

Misure restrittive (Embarghi)

Le sanzioni sono uno strumento di natura diplomatica o economica che intende determinare un cambiamento per quanto riguarda attività o politiche, come le violazioni del diritto internazionale, dei diritti umani, dello stato di diritto o dei principi democratici. Le misure restrittive imposte dall'UE possono essere **dirette contro governi di Paesi terzi**, nonché **contro entità non statali e persone fisiche o giuridiche** (come gruppi terroristici e singoli terroristi). Esse possono comprendere embarghi sulle armi, altre restrizioni commerciali specifiche o generali (divieti di importazione e di esportazione), restrizioni finanziarie, restrizioni all'ammissione (divieti di visto o di viaggio) o altre misure che appaiano opportune a seconda dei casi.

Negli ultimi anni l'UE ha fatto spesso ricorso all'imposizione di sanzioni o misure restrittive sia in modo autonomo sia in attuazione di risoluzioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Nel quadro della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), l'UE applica misure restrittive al fine di perseguire gli obiettivi specifici della PESC stabiliti nel Trattato sull'Unione Europea.

L'Art. 215 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) fornisce la base legale per l'interruzione o la riduzione, parziale o completa, delle relazioni economiche e finanziarie dell'UE con uno o più Stati terzi, laddove tali misure restrittive siano necessarie per raggiungere gli obiettivi della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC).

Le misure restrittive dell'UE aggiornate al 4 agosto 2017, sono contenute in una lista che viene costantemente aggiornata - esclusivamente in lingua inglese - dal Servizio per gli strumenti di politica estera della Commissione Europea.

¹⁴ In questo caso la sanzione sarà non inferiore ad Euro 413,00 e non superiore ad Euro 2.479,00, oltre la confisca della merce).

Tale lista include:

- le misure legislative (regolamenti) basate sull'art. 215 del TFUE e quelle basate sui relativi provvedimenti del Trattato che istituisce l'UE;
- le relative Decisioni PESC comprese quelle che prevedono puramente misure per cui non è stato emesso alcun specifico Regolamento, quali le restrizioni sull'ammissione.

Come ricordato sopra i regolamenti sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'Unione, hanno portata generale e sono obbligatori in tutti i loro elementi. Le decisioni sono obbligatorie in tutti i loro elementi e, se non designano i destinatari, hanno anch'esse portata generale. Le misure restrittive adottate dall'Unione con tali atti hanno quindi la precedenza sulle misure eventualmente configgenti di uno Stato Membro.

Con alcune eccezioni, tale lista non comprende:

- le restrizioni non attuate tramite una Decisione PESC, una Posizione Comune PESC o un Regolamento UE basato sugli Articoli dei Trattati, di cui sopra;
- le decisioni UE sulla sospensione o la cessazione di accordi bilaterali conclusi dall'UE;
- le decisioni UE sulla sospensione o la cessazione della cooperazione tra l'UE e un paese terzo.

Tale lista non comprende neppure la legislazione o altre misure che uno Stato Membro dell'UE potrebbe prendere in risposta a Decisioni PESC e a Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Stati soggetti a misure restrittive e a sanzioni.

Qui di seguito si indica la lista degli Stati soggetti a misure restrittive e a sanzioni, aggiornata con le modifiche introdotte negli ultimi anni. Tuttavia tale lista è in continua evoluzione ed è onere del mittente controllare lo status del Paese destinatario prima di effettuare la spedizione.

Tale verifica può essere effettuata consultando la "mappa" delle misure restrittive imposte dall'UE al sito <https://www.sanctionsmap.eu/#/main> oppure la lista stessa all'indirizzo https://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/embarghi_dualuse/restrittive_measures.pdf.

Afghanistan
Biellorussia
Bosnia Erzegovina

Birmania (Myanmar)
Burundi
Repubblica dell'Africa Centrale
Cina
Repubblica Democratica del Congo
Costa D'Avorio
Egitto
Eritrea
Repubblica di Guinea (Conakry)
Guinea Bissau
Haiti
Iran
Iraq
Costa d'Avorio
Corea del Nord
Libano
Liberia
Libia
Moldavia
Federazione russa
Serbia e Montenegro
Sierra Leone
Somalia
Sudan Meridionale
Sudan
Siria

Tunisia
Ucraina
Stati Uniti d'America
Yemen
Zimbabwe
Venezuela

Nei confronti di ciascuno dei Paesi di cui sopra, è previsto un specifico regime restrittivo/ sanzionatorio relativamente all'invio di alcune tipologie di beni, che spesso possono avere uno scopo militare o un duplice uso. In caso di invio di beni verso Paesi oggetto di restrizioni, è obbligatorio verificare che la spedizione sia consentita.

È possibile verificare l'esistenza o meno di misure restrittive nei confronti di un determinato Paese e in relazione ad uno specifico prodotto anche attraverso la Tariffa doganale d'uso integrata (TARIC) disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle dogane seguendo gli step che si riportano di seguito.

AGENZIA DOGANE ROMANOLI
AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 04/03/2019

home>consultazione>nomenclature taric - indice taric>nomenclature taric - visualizza>misure - esportazione

Ricerca Misure Taric Esportazione

Codice Nomenclatura: Data di riferimento:

Paese:

Chiudi OK Ripulisci

home>consultazione>nomenclature taric - indice taric>nomenclature taric - visualizza>misure - esportazione

Elenco Misure Taric Esportazione al 05/03/2019

Nomenclatura	Taric	Descrizione
85365019	00	altri (A148)
Restrizioni		
Proibizione all'esportazione (KP)		Regolamento: 4R 0285/18 Note: TM888
Restrizione all'esportazione (IR) Condizioni		Regolamento: 1R 0267/12 Note: CD971 CD985 MG730
Autorizzazione all'esportazione (Dual use) (ALLTC): Condizioni		Regolamento: 4R 1382/14 Note: CD464 DU422 DU697
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni (KP) Condizioni		Regolamento: 1R 1509/17 Note: CD994 DU422

Chiudi Indietro

Come si vede nella schermata sono indicate le misure restrittive esistenti, i Paesi nei confronti dei quali queste ultime si applicano e i beni che hanno ad oggetto.

Individui e organizzazioni soggetti a misure restrittive e a sanzioni.

Il Governo italiano inoltre segnala gli individui e le organizzazioni (per esempio banche, società di pubblici servizi o gruppi terroristici) che sono soggetti a misure restrittive recepite dall'Italia (che includono anche le sanzioni imposte dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite). In generale è vietato intrattenere rapporti con gli individui e le organizzazioni segnalati, inviando per esempio denaro o beni. Spesso infatti tali soggetti sono collegati o hanno sede nei Paesi oggetto di sanzioni.

Il D. Lgs. 221/2017 ha – opportunamente – innovato il panorama normativo in materia introducendo una serie di sanzioni di carattere penale, peraltro fortemente afflittive, conseguenti alla violazione di queste misure restrittive e ribadendo (cfr. art. 3) la riconduzione al regime di controllo di tutte le operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito, assistenza tecnica e le altre attività per le quali i regolamenti di cui all'art. 1 comma 1 del medesimo D. Lgs. (fra i quali quelli in materia di misure restrittive di cui all'art. 215 del TFUE) impongono tali divieti e misure restrittive.

La violazione del divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche a favore di soggetti designati da regolamenti EU e/o sanzioni internazionali, comporta, a norma di quanto disposto dal Decreto legislativo n. 109/2007, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 5.000,00 a Euro 500.000,00, salvo che il fatto costituisca reato.

L'esportazione, l'intermediazione e l'assistenza tecnica di prodotti o tecnologie oggetto di misure restrittive unionali può, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 221/2017, essere oggetto unicamente di autorizzazioni specifiche individuali emesse, previo parere vincolate del Dipartimento per la sicurezza.

Iran

Le misure restrittive dell'UE sono state adottate nel quadro di un approccio politico integrato che associa pressioni ed impegni, volto a convincere l'Iran a rispettare i propri obblighi internazionali.

Parallelamente, si sono svolti colloqui diplomatici tra l'Iran e l'E3/UE+3 (Francia, Regno Unito, Germania e UE + Stati Uniti, Russia e Cina) sulla questione della proliferazione nucleare. Questi hanno portato, il 14 luglio 2015, ad un accordo su un piano d'azione congiunto globale (PACG). L'UE parteciperà all'intero processo di attuazione di questo piano, compresa la progressiva revoca delle sanzioni relative al nucleare nei confronti del paese.

Le misure restrittive dell'UE nei confronti dell'Iran si possono distinguere in:

Misure intese a contrastare le attività di proliferazione nucleare, nelle quali sono ricomprese:

- **Sanzioni ONU**

Dal 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una serie di risoluzioni in cui si chiede all'Iran di cessare l'arricchimento dell'uranio a fini di proliferazione nucleare. Tali risoluzioni sono state progressivamente accompagnate da misure restrittive allo scopo di convincere l'Iran ad ottemperare alle richieste.

- **Sanzioni UE**

Oltre ad attuare le sanzioni delle Nazioni Unite, nell'ultimo decennio l'UE ha deciso una vasta gamma di sanzioni economiche e finanziarie autonome nei confronti dell'Iran, tra cui:

- restrizioni sul commercio di vari prodotti: divieti di esportazione verso l'Iran di armi, di beni a duplice uso e di prodotti che possono essere utilizzati in attività connesse all'arricchimento; divieto di importazione di petrolio greggio, di gas naturale e di prodotti petrolchimici e petroliferi; divieto di vendita o fornitura di attrezzature essenziali utilizzate nel settore energetico, di oro, di altri metalli preziosi e diamanti, di talune attrezzature navali, di determinati software, ecc.
- restrizioni nel settore finanziario: congelamento dei beni della Banca centrale dell'Iran e delle più importanti banche commerciali iraniane, introduzione di meccanismi di notifica ed autorizzazione per il trasferimento di fondi superiori a determinati importi verso istituti finanziari iraniani
- misure nel settore dei trasporti: divieto di accesso agli aeroporti dell'UE dei voli cargo iraniani, divieto di prestazione di servizi di manutenzione a aeromobili e navi cargo iraniani che trasportano materiali o beni vietati
- restrizioni di viaggio e congelamento dei beni nei confronti di altre persone ed entità inserite in elenchi specifici

Il 16 gennaio 2016 (data di attuazione dell'accordo) il Consiglio ha revocato tutte le sanzioni economiche e finanziarie dell'UE relative al nucleare nei confronti dell'Iran. Tuttavia, restano in vigore alcune restrizioni.

Misure in risposta a gravi violazioni dei diritti umani

Dal 2011 l'UE ha inoltre adottato misure restrittive connesse con violazioni dei diritti umani, tra cui:

- il congelamento dei beni e il divieto di visto per le persone ed entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani
- il divieto di esportazione verso l'Iran di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna e di attrezzature per la sorveglianza delle telecomunicazioni

Tali misure sono regolarmente aggiornate e resteranno in vigore. L'ultimo aggiornamento, risalente all'12 aprile 2018, le ha prorogate fino al 13 aprile 2019.

Russia

Dal marzo 2014 l'UE ha imposto gradualmente misure restrittive nei confronti della Russia, adottate in risposta:

- ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (Regolamento (UE) N. 269/2014);

- all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (Regolamento (UE) N. 692/2014)
- alle azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina (Regolamento (UE) N. 833/2014, modificato dal Regolamento (UE) N. 960/2014 e dal Regolamento (UE) N. 1290/2014).

Tra queste vi sono:

- a) misure diplomatiche;
- b) misure restrittive individuali (congelamento dei beni e restrizioni di viaggio);
- c) restrizioni alle relazioni economiche con la Crimea e Sebastopoli;
- d) sanzioni economiche;
- e) restrizioni alla cooperazione economica.

Per mezzo del Regolamento UE N. 960/2014 è stato ampliato il divieto introdotto tramite il Regolamento UE n. 833/2014 relativo all'esportazione di prodotti a duplice uso di cui all'Allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009 sui prodotti a duplice uso, che sono o possono essere destinati, completamente o parzialmente, a scopi militari o a utilizzatori finali militari.

Lo stesso regolamento, all'Art. 2 bis, ha introdotto inoltre il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare i beni indicati all'Allegato I del Regolamento (CE) N. 428 ai destinatari di cui all'Allegato IV del Regolamento (UE) N. 833/2014.

Entrambi i regolamenti devono quindi essere consultati in caso di esportazione in Russia di prodotti a duplice uso. Qualora nessuno dei due divieti risulti essere efficace, resta comunque valido l'obbligo di autorizzazione all'esportazione come stabilito all'Art. 3 del Regolamento (CE) n. 428/2009 sui prodotti a duplice uso.

Si segnalano, infine:

- a) la proroga, in data 18 giugno 2018 fino al 23 giugno 2019, delle misure restrittive adottate dal Consiglio Europeo in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione russa. Le misure, che si applicano alle persone dell'UE e alle imprese con sede nell'UE, sono limitate al territorio della Crimea e di Sebastopoli. Tali misure comprendono:
 - il divieto di importazione di beni provenienti dalla Crimea e da Sebastopoli
 - restrizioni sugli scambi e gli investimenti relativi a taluni settori economici e progetti infrastrutturali
 - il divieto di prestazione di servizi turistici in Crimea o a Sebastopoli
 - il divieto di esportazione di taluni beni e tecnologie.

b) La proroga, in data 5 luglio 2018 fino al 31 gennaio 2019, delle sanzioni economiche riguardanti gli scambi con la Russia in settori economici specifici. La proroga è stata decisa a seguito della valutazione dello stato di attuazione degli accordi di Minsk. Tali misure restrittive:

- limitano l'accesso ai mercati dei capitali primari e secondari dell'UE da parte di talune banche e società russe;
- impongono il divieto di esportazione e di importazione per quanto riguarda il commercio di armi;
- stabiliscono il divieto di esportazione dei beni a duplice uso per scopi militari o utilizzatori finali militari in Russia;
- limitano l'accesso russo a determinati servizi e tecnologie sensibili che possono essere utilizzati per la produzione e la prospezione del petrolio.

AGENZIA DOGANE MONOPOLI
AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 27/03/2019

home>consultazione>nomenclature tariff - indice tariff>nomenclature tariff - visualizza>misure - esportazione

Elenco Misure Tariff Esportazione al 28/03/2019

Nomenclatura	Tariff	Descrizione	Paese
84135020	00	Aggregati idraulici	RU

Restrizioni

Restrizione all'esportazione (RU) : Certificato Regolamento: 1R 0833/14
Note: MG561

Chiudi Indietro

AGENZIA DOGANE MONOPOLI
AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 27/03/2019

home>consultazione>nomenclature tariff - indice tariff>nomenclature tariff - visualizza>misure - esportazione

Nota Comunitaria

Codice Nota: MG561

Inizio validità: 01/08/2014
Fine validità: 31/12/9999

Inizio validità descrizione: 06/12/2014

Occorre un'autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell'allegato II, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o in qualsiasi altro Stato, se tali prodotti sono destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.

Chiudi

Nell'esempio sopra riportato il soggetto che esporta verso la Federazione Russa delle pompe con tariffa 8413 50 verifica, nel portale TARIC dell'Agenzia delle Dogane, che tali pompe possono essere soggette a controlli o a divieti da parte delle autorità comunitarie in base al Reg. Ue 833/2014. Nel regolamento, sotto riportato, vengono descritte in maniera puntuale quali siano le caratteristiche che deve possedere la pompa per essere inclusa nelle misure restrittive. Qualora rientri in tale descrizione occorre richiedere un'autorizzazione preventiva secondo quanto previsto dal D.Lgs 221/2017, altrimenti è di libera esportazione.

REGOLAMENTO (UE) N. 1290/2014 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, e che modifica il regolamento (UE) n. 960/2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014

- b) le voci per i codici NC 8413 50, 8413 60, ex 8431 39 00, ex 8431 43 00 e ex 8431 49 sono sostituite dalle seguenti:

ex 8413 50	Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m ³ /ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio.
------------	--

Corea del Nord

Le attività relative al nucleare e ai missili balistici in corso nella Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) rappresentano una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. Tali attività compromettono il regime globale di non proliferazione e disarmo, che l'UE sostiene strenuamente da decenni.

In tale contesto, l'UE ha attuato le misure restrittive imposte tramite risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e le ha rafforzate mediante misure proprie. Tali misure riguardano i programmi legati alle armi di distruzione di massa e ai missili balistici dell'RPDC.

L'UE ha introdotto per la prima volta misure restrittive nei confronti dell'RPDC nel dicembre 2006. Tali misure hanno attuato il regime di sanzioni delle Nazioni Unite, adottato dopo che l'RPDC ha affermato di aver condotto un test sulle armi nucleari.

L'UE ha inoltre potenziato il regime di sanzioni delle Nazioni Unite mediante l'adozione di misure autonome che integrano e rafforzano le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali

A norma di quanto disposto dall'art. 20 del D.lgs. n. 221 del 2017 chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, ovvero presta servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi:

- in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni;

- senza la prescritta autorizzazione, ovvero con un'autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da euro 25.000 a euro 250.000¹⁵;
- in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro.

Accanto a tali previsioni è inoltre prevista l'applicazione della misura di sicurezza della confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui sopra e, laddove ciò non sia possibile la confisca per equivalente di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.

La normativa export control statunitense

I controlli sulle esportazioni di prodotti dual use statunitensi sono simili a quelli che vengono effettuati nell'Unione europea sui prodotti dual use e su certi materiali d'armamento, ma riguardano molti più prodotti e tecnologie.

Tali controlli, disciplinati dagli Export Administration Regulations (EAR), rientrano nelle competenze del Department of Commerce Bureau of Industry and Security (BIS) il quale stila una lista dei beni commerciali sottoposti a controllo (Commerce Control List) nella quale sono inclusi i prodotti duali.

Oggetto di tali controlli sono i beni di origine statunitense ("U.S. origin) e a quelli che si trovano in USA, oltre che ai beni prodotti in altri paesi (non US products) che contengano, per almeno lo 0,1%, il 10% o il 25%, componenti soggetti a controllo USA o che derivino dall'utilizzo di certe tecnologie USA, e a certe attività poste in essere da soggetti statunitensi- "U.S. persons".

I controlli sulle esportazioni, riesportazioni e intermediazioni di beni militari- prodotti per la difesa, servizi e informazioni tecniche (previsti dagli International Traffic in Arms Regulations- ITAR), invece, sono gestiti dal Department of State Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) e si applicano ai beni di origine statunitense ("U.S. origin") e a quelli che si trovano in USA, e ai beni prodotti in altri paesi ("non US products") che contengano per almeno lo 0,1% componenti soggetti a controllo USA o che derivino dall'utilizzo di informazioni tecniche provenienti dagli USA, in qualsiasi misura, e certe attività poste in essere da soggetti statunitensi- "US persons". Anche in questo caso viene stilata una lista degli armamenti degli Stati Uniti d'America (United States Munitions List) ovvero dei prodotti e servizi soggetti a restrizioni, e dei prodotti e articoli connessi alla difesa.

Ai fini degli export control statunitensi per "esportazione" si intende la spedizione di un bene (hardware, informazioni tecniche/ tecnologie, software, o servizi per la difesa) fuori dal territorio USA o la trasmissione di tecnologie controllate a soggetti non statunitensi negli USA.

¹⁵ Si noti che nel caso di utilizzo di un'autorizzazione emessa sulla base di dichiarazioni o documentazione false il reato previsto dall'art. 20 del decreto concorrerà con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 48 e 479 del codice penale ovvero con il reato di induzione del Pubblico Ufficiale in un reato di falso ideologico in atto pubblico.

Nel concetto di esportazione rientra:

- l'esportazione;
- la riesportazione;
- l'esportazione presunta.

Accanto a tali controlli è poi prevista un'ampia varietà di **sanzioni economiche**, comprensive del congelamento di beni dei soggetti qualificati come Specially Designated Nationals (SDNs) e bloccati, restrizioni al commercio e sanzioni finanziarie – alcune basate sul paese o la regione, alcune sui soggetti e altre sul tipo di uso finale.

Le sanzioni economiche sono gestite dal BIS, dal Department of Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC) e dal Department of State e si applicano ai soggetti statunitensi- "U.S. persons" e ai soggetti che si trovano in USA, alle società estere soggette a controllo USA (per Cuba e Iran), ai beni, tecnologie e prodotti di origine statunitense, e nell'ipotesi delle **sanzioni secondarie, anche ad attività che non coinvolgano soggetti o beni statunitensi**. Come si può notare, quindi, le sanzioni statunitensi sono particolarmente pesanti se si considera che la loro applicazione non è limitata al territorio statunitense ed ha quindi il carattere della **extraterritorialità**.

In tale ultimo caso vi è il rischio di non poter operare con soggetti statunitensi qualora si violino gli embarghi previsti dagli USA, costringendo un soggetto UE a verificare anche tale normativa per non subire pregiudizi nelle proprie attività.

Le **sanzioni** possono essere legate al settore in cui vengono poste in essere determinate attività commerciali (settoriali) oppure imposte ai soggetti che siano responsabili di violazioni di diritti umani in Iran oppure forniscano supporto materiale, beni o servizi a soggetti inseriti nella lista SDN o bloccati o ad altri soggetti per cui sussiste un divieto oppure forniscano supporto materiale, in vario modo, alla proliferazione di armi di distruzione di massa.

La guida è stata curata, su commissione di Unioncamere Lombardia, da Enrico Calcagnile e Serena Pellegrini dello Studio Tributario e Societario Deloitte

Predisposta ad Aprile 2019

Aggiornata ad Aprile 2019

Pubblicazione fuori commercio.

E' consentita la riproduzione con citazione della fonte.



Camera di Commercio
Como-Lecco



normativa DUAL USE

Il presente manuale ha lo scopo di informare e fornire strumenti pratici alle imprese nell'ambito della normativa dual use. I prodotti a duplice uso, o "ad uso duale" sono prodotti, generalmente ad elevato contenuto tecnologico e consistenti tanto in beni materiali che in beni immateriali, quali i software, i progetti e le tecnologie, che, sebbene abbiano prevalentemente un utilizzo civile, e vengano venduti a tale scopo, potrebbero anche avere un uso militare. Tali prodotti si differenziano dai materiali d'armamento in quanto non sono appositamente progettati per uso militare.

Lo stretto controllo cui tali beni sono sottoposti è volto ad assicurare sia esigenze di interesse nazionale che il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali presi dagli Stati, che hanno aderito ai regimi internazionali di controllo all'esportazione in particolare in materia di non proliferazione delle armi chimiche, biologiche e nucleari.

Il presente manuale ha altresì lo scopo di fornire una panoramica sulla normativa dell'Unione Europea relativa agli embarghi e su quella statunitense in tema di export controls.

L'unione europea esercita quindi un'attività di vigilanza sui prodotti dual use e su quelli oggetto di misure restrittive al fine di assicurarne la corretta circolazione e contrastarne il traffico illecito.